



**Comune di San Donato di Lecce**  
**(Provincia di Lecce)**

**COPIA**

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**N. 48 del 29/04/2016**

**OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2016/2018.**

PARERI ex art. 49 D.Lgs. n.

267/2000

REGOLARITA' TECNICA

PARERE: Favorevole

Data : 04/05/2016

Il Responsabile del Servizio  
f.to Dott. Marco Rizzo

REGOLARITA' CONTABILE

PARERE: \_\_\_\_\_

Data : \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio  
f.to \_\_\_\_\_

**Note esplicative pareri**

L'anno **2016** il giorno **29** del mese di **aprile** alle ore **11:00**, nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori:

<b>1 CONTE Ezio</b>	<b>Sindaco</b>
<b>2 TUCCI Maria Rosaria</b>	<b>Vice Sindaco</b>
<b>3 ROLLO Miriam</b>	<b>Assessore</b>
<b>4 FOGGETTI Samuela</b>	<b>Assessore</b>
<b>5 GRANDE Tommaso</b>	<b>Assessore</b>

P	A
X	
X	
X	
X	
	X

Presiede **IL SINDACO Ezio CONTE**

Assiste SEGRETARIO COMUNALE **Dott. Marco RIZZO**

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e/o la discussione.

## LA GIUNTA COMUNALE

### PREMESSO:

- che gli artt. 89 e 91 del D.Lgs. n. 267/2000 (T.u.e.l.) e l'art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, fissano per le Pubbliche Amministrazioni locali l'obbligo di assumere determinazioni organizzative in materia di personale e, costituiscono il riferimento alla necessità di provvedere alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, quale atto di programmazione dinamica, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio prescindendo come obiettivo finale, la riduzione programmata della spesa di personale;
- che l'art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001 prevede al comma 1 che le dotazioni organiche sono determinate, in funzione delle finalità di efficienza, razionalizzazione della spesa, migliore utilizzo delle risorse umane, previa verifica degli effettivi fabbisogni e al comma 3 che la loro variazione è determinata in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale;
- che l'art. 6, comma 4 bis, del D.Lgs. n. 165/2001 stabilisce testualmente: *"Il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti di cui al comma 4 sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti"*;
- che l'art. 39, comma 1, della Legge n. 449 del 27.12.1997 introduce lo strumento della programmazione triennale del fabbisogno del personale, finalizzata ad assicurare migliore funzionalità dei servizi ed ottimizzazione delle risorse, nei limiti delle disponibilità finanziarie e di bilancio;
- che il comma 19 dell'art. 39 della legge n. 449/97 dispone che gli enti locali adeguino i propri ordinamenti ai principi suddetti, avendo come obiettivo la riduzione programmata della spesa per il personale;
- che l'art. 35, comma 4, del D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001, stabilisce che le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale;
- che l'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, così come modificato dall'art. 16 della Legge n. 183/2011, nel rafforzare il vincolo tra dotazione organica ed esercizio dei compiti istituzionali, ha imposto alle pubbliche amministrazioni, quale passaggio preliminare e inderogabile per effettuare nuove assunzioni a qualsiasi titolo, di provvedere annualmente alla ricognizione delle eventuali situazioni di soprannumero e/o delle eccedenze di personale in servizio da valutarsi alla luce di esigenze funzionali o connesse alla situazione finanziaria;
- che l'art. 11, comma 4-bis del D.L. n. 90/2014, per i rapporti flessibili, integra l'art. 9, comma 28, del D.L. 31/05/2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30/07/2010, n. 122, come in appresso: "dopo le parole: "art. 70, comma 1, del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276." è inserito il seguente periodo: "Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1 della legge 27/12/2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente";

### RILEVATO, in particolare, che:

- L'art. 1 comma 557-quater della L. 296/2006, introdotto dal D.L. 90/2014 convertito nella legge 114/2014, dispone che gli Enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013;
- L'art. 1, comma 228, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), ha previsto nel triennio 2016-2018 che le Regioni ed Enti Locali possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25% di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. La suddetta limitazione del turn-over non si applica, tra l'altro:
  1. al personale assunto attraverso le procedure di mobilità, disciplinate dall'art. 1, commi 421 e ss. della legge n. 190/2014, dalle Città metropolitane e dalle Province: anche in tal caso valgono le percentuali ordinariamente previste dalla legislazione vigente;
  2. solo per l'anno 2016, per gli Enti la cui incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente è pari o inferiore al 25 per cento, per i quali, ai sensi dell'art. 3, comma 5-quater del D.L. n. 90/2014 è previsto un

al 100% della spesa del personale cessato.

Rimane ferma per tutti gli Enti locali la possibilità di effettuare assunzioni a tempo indeterminato a valere sui residui ancora disponibile delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente, ai sensi dell'art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014;

- L'art. 1, comma 424, della legge di stabilità 2015 (L. n. 190/2014), ha previsto un sostanziale blocco delle assunzioni a tempo indeterminato nei Comuni, finalizzato a destinare le relative capacità assunzionali

all'assorbimento del personale soprannumerario delle Province e delle Città metropolitane. L'art. 1, comma 234, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), consente il superamento del blocco assunzionale nei Comuni situati nelle Regioni presso le quali si sia completato il processo di mobilità del personale degli enti di area vasta. In particolare si stabilisce lo sblocco delle procedure di reclutamento sia reso noto mediante comunicazione pubblicata nel portale "Mobilita.gov";

- Le assunzioni a tempo determinato o comunque per rapporti di lavoro flessibile, sono attualmente disciplinate dall'art. 9, comma 28 del D.L. n. 78/2010, che a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 11 comma 4 bis del D.L. n. 90/2014 convertito nella legge 114/2014, prevede che i Comuni possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni o con contratti co.co.co. nel limite della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Resta in tale caso fermo il limite dell'eccezionalità o temporaneità di eventuali contratti di lavoro flessibili da attivare, ai sensi delle modifiche disposte dal D.L. n. 101/2013, al fine del superamento del fenomeno del precariato. Qualora, pertanto, ne ricorrano i presupposti, le amministrazioni devono dare priorità al personale presente nelle proprie graduatorie a tempo indeterminato, ricorrendo nel caso anche agli idonei di altre graduatorie a tempo indeterminato di altri Comuni, previo accordo con gli stessi. In ogni caso per i rapporti di lavoro a tempo determinato superiori a 12 mesi le attuali disposizioni legislative prevedono - fermo restando la verifica dei vincoli assunzionali nel rispetto del patto di stabilità interno - che prima di attivare procedure concorsuali, scorrimenti di graduatorie o avviamenti dalle liste di collocamento, sono tenute ad espletare le procedure di cui all'art. 34-bis del d.lgs. 165/01;
- La legge di stabilità 2015 (Art.1 comma 424 Legge n. 190 del 23.12.2014), nonché la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n.1 del 30/01/2015, hanno previsto che tutte le capacità assunzionali dei Comuni siano dirette negli anni 2015 e 2016 in via prioritaria, all'assorbimento dei vincitori di concorsi pubblici banditi le cui graduatorie siano state approvate prima del 01/01/2015, nonché dell'incremento dell'orario del personale part-time (ai sensi dell'art. 3, comma 101, della legge 244/2007), mentre la parte restante è destinata all'assorbimento del personale soprannumerario delle Province, prevedendo, a pena di nullità dei contratti stipulati, che:
  - Non è consentito bandire nuovi concorsi a valere sui budget 2015 e 2016, né procedure di mobilità;
  - Le procedure di mobilità volontaria avviate prima del 1° gennaio 2015 possono essere concluse;
  - Fintanto che non sarà implementata la piattaforma di incontro di domanda e offerta di mobilità presso il Dipartimento della funzione pubblica, è consentito alle amministrazioni pubbliche indire bandi di procedure di mobilità volontaria riservate esclusivamente al personale di ruolo degli enti di area vasta;
  - Per il personale infungibile (esempio personale educativo e docente degli enti locali) l'eventuale assunzione anche di idonei, nel rispetto delle procedure di autorizzazione previsti dalla normativa vigente, non può superare la percentuale di turn-over consentita secondo il regime ordinario. Dell'assunzione di tali categorie ne va data comunicazione all'osservatorio nazionale e al Dipartimento della funzione pubblica, mediante i sistemi informativi previsti;
  - Per quanto riguarda l'assunzione delle categorie protette resta fermo l'obbligo di copertura della quota di riserva. A tale obbligo si può adempiere anche attraverso l'acquisizione di personale in mobilità dagli enti di area vasta assunto in applicazione della normativa vigente in materia di categorie protette;
  - Per il personale inserito nel percorso di stabilizzazione il comma 426 della legge finanziaria concede la proroga al 31 dicembre 2018 (termine originariamente fissato al 31 dicembre 2016) per l'espletamento delle procedure previste dall'art. 4, commi 6 e 8 del D.L. n. 101 del 2013; si prevede altresì che si possa attingere, per le finalità indicate e nel rispetto delle percentuali massime previste per garantire l'adeguato accesso dall'esterno (almeno il 50%), alle risorse disponibili per le assunzioni per gli anni 2017 e 2018. Le graduatorie definite in esito alle previste procedure di reclutamento speciale transitorio sono utilizzabili per assunzioni fino al 31 dicembre 2018. I contratti di lavoro a tempo determinato sono prorogabili, nei limiti previsti dall'articolo 4, comma 9, del d.l. 101/2013 fino al 31 dicembre 2018;

Tenuto conto che:

Nell'anno 2012 si sono avute tre cessazioni ( n.2 dipendenti di categoria D e n. 1 dipendente di categoria A)

nell'anno 2013 e 2014 non si sono avute cessazioni;

nell'anno 2015 con decorrenza 01.04.2015 si è avuta n.1 cessazione (dipendente di categoria D), pertanto le potenzialità assunzionali dell'Ente sono così determinate:

<b>CAPACITA' ASSUNZIONALE ANNO 2016</b>					
<b>Anno Cessazione</b>	<b>N. Cessazioni</b>	<b>Spesa personale-cessato</b>	<b>Anno assunzione</b>	<b>Capacità assunzionale per ricollocazione personale provincie 100%</b>	
<b>2015</b>	<b>1- Cat. D1</b>	<b>23.161,99</b>	<b>2016</b>	<b>25%</b>	<b>5.790,50</b>
	<b>Resti triennio dinamico 2013-14-15</b>				
<b>2012</b>	<b>2-Cat. D1</b>	<b>46.323,98</b>	<b>2016</b>		
	<b>1-Cat. A1</b>	<b>17.839,12</b>	<b>2016</b>		
	<b>Totale</b>	<b>64.163,10</b>	<b>2016</b>	<b>40%</b>	<b>25.665,24</b>
<b>2013</b>	<b>0</b>				
<b>2014</b>	<b>0</b>				
<b>TOTALE</b>	<b>23.161,99</b>	<b>17.839,12</b>	<b>2016</b>		<b>31.455,74</b>

Ritenuto, pertanto, alla luce delle considerazioni esplicitate, procedere per il triennio 2016-2018 alla programmazione di seguito riportata:

#### ANNO 2016

Non si procede alla programmazione di assunzioni a tempo determinato né di assunzioni a tempo indeterminato stante la continua evoluzione normativa in materia di personale;

#### ANNO 2017

Non si procede alla programmazione di assunzioni a tempo determinato né di assunzioni a tempo indeterminato stante la continua evoluzione normativa in materia di personale;

#### ANNO 2018

Non si procede alla programmazione di assunzioni a tempo determinato né di assunzioni a tempo indeterminato stante la continua evoluzione normativa in materia di personale;

#### DATO ATTO inoltre che:

- il Comune di San Donato di Lecce ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2015;
- questa Amministrazione è tenuta al rispetto del patto di stabilità per l'esercizio 2016 e che il bilancio di previsione 2016 verrà redatto in modo da rispettare le regole del patto di stabilità per il triennio 2016/2018;
- questa Amministrazione con deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 29.04.2016 ha preso atto che, a seguito delle comunicazioni formali effettuate dai Responsabili delle Posizioni Organizzative del Comune, presso questa Amministrazione Comunale non vi sono situazioni di soprannumero e quindi di eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali e alla situazione finanziaria;
- con delibera di G.C. n. 38 del 10.04.2015 è stata determinata la dotazione organica alla del 01.04.2015;
- questa Amministrazione, con deliberazione della Giunta Comunale n. 102 del 22.07.2015, ha approvato il Piano triennale di Azioni Positive – 2015/2017 in materia di pari opportunità;
- la dotazione organica dell'Ente rispetta le norme sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla Legge 12/03/1999, n. 68 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 1 comma 557 della Legge n. 296/2006, come sostituito dall'art. 14, comma 7, del D.L. n. 78/2010 convertito con modificazioni in Legge n. 122/2010, che impone la riduzione della spesa di personale e che testualmente recita: *"Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:*

- a) *riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;*
- b) *razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;*
- c) *contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.*

557-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'art. 110 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente”;

VISTO il, comma 557 quater dell'art. 1 della legge 296/2006 come aggiunto dal comma 5-bis dell'art. 3, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, che cita:

“1. 557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione”;

CONSIDERATO che il risultato di cui all'art. 1, comma 557, della Legge 27/12/2006, n. 296 e successive modifiche ed integrazioni, demandato alle scelte autonome degli enti interessati, prescinde da criteri e parametri prefissati, purché realizzi coerentemente una tendenza virtuosa di riduzione, in un'ottica di responsabilizzazione ed autodeterminazione dell'ente medesimo;

RICHIAMATA la deliberazione n. 16 del 13/11/2009 della corte dei Conti Sezione delle Autonomie che ha chiarito la corretta interpretazione delle disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 557 e 562 della legge finanziaria 2007, circa la corretta nozione della “spesa di personale” affermando che nelle spese di personale non debbono essere computati:

- i cc.dd. “incentivi per la progettazione interna”, di cui all'art. 92 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (cd. “Codice dei contratti”);
- i diritti di *rogito*, spettanti ai segretari comunali;
- gli incentivi per il recupero dell'ICI;

DATO ATTO che, sulla base dei principi sopra richiamati:

- nell'anno 2016 il Comune assicura, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con Legge n. 114 del 11 agosto 2014, art. 3, comma 5,( come da prospetto allegato sotto la lettera A);

PRESO ATTO, infine, del principio di diritto enunciato dalla Sezione Autonomie della Corte dei Conti con propria deliberazione n. 27/2015, secondo cui “*le disposizioni contenute nel comma 557 lett. a) della legge n. 296/2006, che impongono la riduzione dell'incidenza della spesa di personale rispetto al complesso delle spese correnti, devono considerarsi immediatamente cogenti alla stregua del parametro fissato dal comma 557 quater e la programmazione delle risorse umane deve essere orientata al rispetto dell'obiettivo di contenimento della spesa di personale ivi indicato*”;

PRESO ATTO che, alla stregua del contenimento generale della spesa di personale, la Corte, con la succitata deliberazione, ritiene di confermare il proprio orientamento espresso con la deliberazione n. 25/2014 anche per il vincolo di riduzione dell'incidenza della stessa sul complesso delle spese correnti: tale contenimento deve essere assicurato sulla base del parametro fissato dal comma 557- quater, ovvero rispetto al valore medio della spesa effettivamente sostenuta negli esercizi 2011-2013;

RITENUTO, pertanto, di approvare il nuovo programma triennale delle assunzioni 2016/2018;

PRECISATO che la presente deliberazione verrà comunicata alle Organizzazioni Sindacali e alla R.S.U.;

ATTESA la competenza della Giunta Comunale circa l'adozione del presente provvedimento, ai sensi

dell'art. 48 del decreto legislativo n. 267/2000;

La presente deliberazione verrà trasmessa al Revisore dei Conti per il parere di competenza

VISTO il Regolamento vigente sull'ordinamento degli uffici e dei servizi ;

ACQUISITO il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso sul presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

A VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge;

#### **DELIBERA**

- 1) di approvare le premesse che si intendono integralmente trascritte nel presente dispositivo;
- 2) di approvare, per i motivi detti in premessa, il nuovo programma del fabbisogno del personale per il triennio 2016/2018 come di seguito indicato;

#### **ANNO 2016**

Non si procede alla programmazione di assunzioni a tempo determinato né di assunzioni a tempo indeterminato stante la continua evoluzione normativa in materia di personale;

#### **ANNO 2017**

Non si procede alla programmazione di assunzioni a tempo determinato né di assunzioni a tempo indeterminato stante la continua evoluzione normativa in materia di personale;

#### **ANNO 2018**

Non si procede alla programmazione di assunzioni a tempo determinato né di assunzioni a tempo indeterminato stante la continua evoluzione normativa in materia di personale;

- 3) che il Comune di San Donato di Lecce si riserva la facoltà di utilizzare le correlate capacità assunzionali nel corso dell'anno 2016 solo a conclusione della ricollocazione del personale soprannumerario delle Province e delle Città metropolitane;
- 4) di dare mandato ai Responsabili dei Settori interessati per il compimento di tutti gli atti necessari e conseguenti;
- 5) di comunicare il presente atto ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Inoltre, stante l'urgenza, a voti unanimi;

#### **DELIBERA**

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – IV comma, del D. Lgs. n. 267/2000.

Verbale letto, confermato e sottoscritto

**IL SINDACO**  
f.to Ezio CONTE

**L'ASSESSORE ANZIANO**  
f.to **FOGGETTI SAMUELA**

**SEGRETARIO COMUNALE**  
f.to Dott. Marco RIZZO

---

<b>RELATA DI PUBBLICAZIONE</b>	<b>COMUNICAZIONE DELIBERAZIONE</b>
<p>Si attesta che copia della presente deliberazione sarà affissa all'Albo Pretorio Comunale, per 15 giorni consecutivi, dal 06/05/2016 al 21/05/2016 ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.</p> <p><b>San Donato di Lecce, 06/05/2016</b></p> <p><b>IL SEGRETARIO GENERALE</b> f.to Dott. Marco RIZZO</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'art. 125 D.Lgs. 18.8.2000, n. 267:</p> <p><b>INVIO DELLA DELIBERAZIONE</b></p> <p>Alla Prefettura (art. 135, co. 2, D.Lgs. 18.8.2000, n. 267)</p> <p>Foglio prot. n. _____ del _____</p>

---

**ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

[ ] Decorrenza gg. 10 dalla pubblicazione (*art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000*)

[X] Dichiarazione di immediata eseguibilità (*art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000*)

**San Donato di Lecce, 29/04/2016**

SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Dott. Marco RIZZO

---

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.

**San Donato di Lecce, 06/05/2016**

SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Marco RIZZO